

REGOLAMENTO DI CONFIGURAZIONE:

Regolamento sulla ripartizione degli Importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia della Configurazione di Autoconsumo Diffuso [•] (Comunità di Energia Rinnovabile) costituita nell'ambito della Fondazione Ente del Terzo Settore "Fondazione Flander Nord E.T.S."

Articolo 1 - Benefici derivanti dalla Condivisione dell'Energia

1. In esecuzione dello Statuto Sociale, è approvato il regolamento riguardante l'utilizzo e la restituzione dei benefici derivanti dalla condivisione dell'energia (i "**Benefici**") pagati alla Fondazione Flander Nord E.T.S. (di seguito "FFN") con riferimento alla Configurazione, quale "Configurazione di autoconsumo diffuso" nella forma Comunità di Energia Rinnovabile, in forza del mandato conferito a FFN dai Fondatori, dai Fondatori Promotori e dai Partecipanti che abbiano un punto di connessione nella Configurazione (di seguito, "Membri") per la costituzione e gestione della configurazione ai sensi dell'art. 3.4 del TIAD. I Benefici sono costituiti da:
 - (i) le tariffe incentivanti riconosciute ai sensi artt. 8, 30 e 31, d.lgs. 199/2021 e dal DM del MASE n. 414 del 7.12.2023 ss.mm.ii. all'energia condivisa dagli impianti a fonti rinnovabili (le "**Tariffe Incentivanti**") che rilevano per la Configurazione ai sensi dell'art. 3.4, lett. f) e g) dell'Allegato A alla Delibera ARERA 272/2022 ("**TIAD**");
 - (ii) il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata (il "**Contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata**") determinata ai sensi dell'art. 6 del TIAD.
2. FFN potrà detenere, per i fini di cui agli artt. 8, 30 e 31, d.lgs. 199/2021, ai sensi dell'art. 3.4, lett. f) e g) dell'Allegato A alla Delibera ARERA 272/2022, impianti dei Membri ovvero, ove consentito, di terzi, a condizione che questi ultimi sottoscrivano il presente Regolamento per accettazione.
3. Con l'adesione a FFN, i Membri della Configurazione hanno dato mandato a FFN per la costituzione e la gestione della configurazione di autoconsumo diffuso ai sensi dell'art. 3.4, lett. g) del TIAD ed hanno individuato FFN quale soggetto delegato responsabile dell'energia condivisa, demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento dell'incentivo verso il GSE e i venditori ai sensi dell'Articolo 32 del D. Lgs 199/2021.

Articolo 2 – Destinazione dei Benefici

1. I Benefici saranno interamente destinati ai Membri della Configurazione al netto:
 - a. delle spese sostenute per il funzionamento di FFN attribuibili alla Configurazione;
 - b. di una percentuale pari al 5% da destinarsi a finalità sociali;
 - c. della quota attribuibile ai produttori terzi per la messa a disposizione dell'impianto alla Configurazione per i fini di cui agli artt. 8, 30 e 31, d.lgs. 199/2021, ai sensi dell'art. 3.4, lett. f) e g) dell'Allegato A alla Delibera ARERA 727/2022. In questo caso, la messa a disposizione dell'energia prodotta sarà regolata da accordi tra FFN e il terzo, che non potranno prevedere una retrocessione al produttore terzo di più del 45% dell'energia condivisa inerente al produttore terzo.(I Benefici, al netto degli importi di cui ai punti a, b e c, sono definiti "Benefici Condivisi").

2. La Comunità assicura che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa di cui all'Allegato del DM n.414 del 07/12/2023, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. Tale quota parte sarà oggetto di contabilizzazione separata secondo quanto richiesto dalla normativa.
3. I Benefici Condivisi, fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, saranno destinati come di seguito:
 - a. Il 55% sarà suddiviso tra tutti i Membri prosumer della Configurazione in funzione del reale apporto del singolo Membro, all'energia autoconsumata;
 - b. Il 45% sarà suddiviso tra tutti i Membri consumer della Configurazione in funzione del reale apporto del singolo Membro, all'energia autoconsumata.

Articolo 3 – Restituzione dei Benefici

1. La restituzione dei Benefici agli associati avverrà tramite versamenti da parte di FNN, in conformità al regime fiscale di volta in volta applicabile, attraverso la seguente metodologia:
 - FNN eseguirà il calcolo della quota di acconto spettante a ciascun Membro e provvederà alla comunicazione e al pagamento al Membro medesimo su base trimestrale entro i mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre;
 - La procedura di cui sopra si applicherà i) a seguito del pagamento da parte del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. dei Benefici e ii) al raggiungimento di un importo minimo per singolo Membro pari a 50,00€.

Entro il mese di luglio dell'anno (n+1) FNN comunicherà il conguaglio relativo all'anno (n), fatti salvi eventuali ritardi da parte del Gestore dei Servizi Energetici.
Eventuali rettifiche saranno comunicate entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Art. 4 – Adozione

1. Il presente Regolamento sarà esecutivo dopo l'approvazione del Consiglio di amministrazione della Fondazione Flander Nord E.T.S..
2. I produttori terzi i cui impianti sono detenuti dalla Comunità per le finalità di cui all'art. 3.4, lett. f) e g) dell'Allegato A alla Delibera ARERA 272/2022, sottoscrivono il presente Regolamento per accettazione espressa delle clausole in esso contenute.

Luogo, data

Firme